

REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI VALSAMOGGIA



***REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI
CIMITERIALI***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 99 in data 20/12/2018

INDICE

- Art. 1 -Oggetto
- Art. 2 -Competenze
- Art. 3 -Responsabilità
- Art. 4 -Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 -Atti a disposizione del pubblico
- Art. 6 -Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 7 -Verifica e chiusura feretri
- Art. 8 -Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 9 -Piastrina di riconoscimento
- Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 11 - Norme generali per i trasporti
- Art. 12 - Riti religiosi e civili
- Art. 13 - Trasporti non in sede di funerale
- Art. 14 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Art. 15 - Trasporto per seppellimento o cremazione
- Art. 16 - Trasporto per la tumulazione in sepolture private
- Art. 17 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 18 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 19 - Elenco cimiteri e sepolture private
- Art. 20 - Disposizioni generali di vigilanza
- Art. 21 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 22 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 23 - Tipi di sepoltura
- Art. 24 - Deposito provvisorio
- Art. 25 - Esumazioni ordinarie
- Art. 26 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 27 - Esumazione straordinaria
- Art. 28 - Estumulazioni
- Art. 29 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Art. 30 - Raccolta delle ossa
- Art. 31 - Disponibilità dei materiali
- Art. 32 - Orario
- Art. 33 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 34 - Divieti speciali
- Art. 35 - Riti funebri
- Art. 36 - Epigrafi, monumenti, ornamenti
- Art. 37 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 38 - Sepolture private
- Art. 39 - Durata e modalità delle concessioni
- Art. 40 - Uso delle sepolture private in concessione perpetua
- Art. 41 - Manutenzione
- Art. 42 - Rinuncia a concessione
- Art. 43 - Revoca
- Art. 44 - Decadenza
- Art. 45 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 46 - Estinzione

- Art. 47 - Accesso ai cimiteri per esecuzione di lavori da parte di imprenditori privati
- Art. 48 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
- Art. 49 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 50 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 51 - Introduzione e deposito di materiali
- Art. 52 - Orario di lavoro
- Art. 53 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 54 - Vigilanza
- Art. 55 - Obblighi e divieti per il personale comunale che opera nei cimiteri
- Art. 56 - Registro delle sepolture
- Art. 57 - Registro delle operazioni cimiteriali
- Art. 58 - Presunzioni
- Art. 59 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- Art. 60 - Sanzioni
- Art. 61 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 62 - Norma finale e di rinvio

- Definizione di alcuni termini più usati nel Regolamento
- Parentela ed affinità secondo il Codice Civile

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi di Polizia Mortuaria in ambito comunale; questi, in osservanza delle disposizioni vigenti, sono relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, delle ceneri, dei resti mortali; alle norme di comportamento all'interno dei cimiteri e annessi locali; alla concessione di aree destinate a sepoltura privata. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1, c. 3 della legge regionale E.R. n. 19/2004.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni in ambito di polizia mortuaria (servizi funebri, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113-bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.S.L.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- b. la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- c. inumazione, esumazioni e/o estumulazioni di salme di cui i familiari siano indigenti;
- d. esumazioni ed estumulazioni ordinarie

2. Tutti gli altri servizi (trasporti funebri, esecuzione operazioni cimiteriali), sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo la normativa vigente.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. In ogni cimitero sono tenuti ben visibili al pubblico gli orari di apertura e di chiusura, ove previsti.

Nell'ufficio di Polizia Mortuaria sono a disposizione del pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero, ove previsti;
- b) copia del presente regolamento;
- c) il registro delle operazioni cimiteriali
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 6 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione del caso della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Art. 7 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 10, commi 8 e 9 legge regionale E.R. n. 19/2004.

Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

2. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Emilia Romagna, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) per cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b), in ogni altro caso.

3. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

4. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., o suo delegato.

5. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso

1. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, avvalendosi del competente organo dell'Azienda U.S.L per gli aspetti igienico sanitari.

Art. 11 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni. Ogni trasporto, sia in altro Comune che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

Art. 12 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 13 - Trasporti non in sede di funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Responsabile del Servizio, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, il Responsabile del Servizio, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa.
3. In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

Art. 14 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 15 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio previo rilascio del permesso di seppellimento.
2. Il permesso di seppellimento è un provvedimento di autorizzazione al seppellimento di cadavere o di ceneri ed è rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito possono essere autorizzati con unico atto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 16 - Trasporto per la tumulazione in sepolture private

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture private, è autorizzato dal Responsabile di Servizio, a seguito di domanda degli interessati.

Art. 17 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 18 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione e dell'affidamento personale, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Art. 19 - Elenco cimiteri e sepolture private

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 4 e segg. della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri comunali:

MUNICIPALITA' DI BAZZANO

Cimitero di Bazzano, Via Montebudello 2

MUNICIPALITA' DI CASTELLO DI SERRAVALLE

Cimitero di Sant'Apollinare, Via Castello (loc. Castelletto)

Cimitero di Serravalle, Via Boccadiferro

Cimitero di Tiola, Via Borgo di Tiola

Cimitero di Ponzano, Via Valle del Samoggia

Cimitero di Zappolino, Via Chiesa

Cimitero di Fagnano, Via Montanara

Cimitero di Maiola, Via Maiola

MUNICIPALITA' DI CREPELLANO

Cimitero di Crespellano, Via Rio Di Crespellano n. 17

Cimitero di Calcara, via Larga

Cimitero di Pragatto, via Bargellina

MUNICIPALITA' DI MONTEVEGLIO

Cimitero di Monteveglio, Via Africa (località Abbazia)

Cimitero di Oliveto, Via Cà Foscolo

Cimitero Montebudello, Via Motta

MUNICIPALITA' DI SAVIGNO

Cimitero di Savigno, Via Samoggia

Cimitero di Rodiano, Via Rodiano

Cimitero di San Prospero, Via Merlino

Cimitero di Vedegheto, Via Olara

Cimitero di S. Croce, Via S. Croce

Cimitero di S. Biagio, Via S. Biagio
Cimitero di Samoggia, Via Samoggia
Cimitero di Merlano, Via Merlano

2. Fuori del cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale, la costruzione di cappelle private e gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli artt. 101 e 104 del Reg. P.M..

Inoltre fuori del Cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze, in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministro per l'interno, di cui all'art. 105 del Reg. P.M..

3. Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorialità in tema di polizia mortuaria.

Art. 20 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni in sepolture private e fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n. 19 del 29/07/2004

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale E.R. n. 19/2004.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 21 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno dei cimiteri di Bazzano e Crespellano sono previsti reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico dei soggetti richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell' A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

4. Nell'interno dei cimiteri comunali, se appositamente individuata, è prevista un'area per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nello specifico regolamento comunale.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 22 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, provvedendo esclusivamente all'inumazione;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio o parenti entro il 1° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi del comma 1, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 23 - Tipi di sepoltura

1. Oltre alle tipologie di sepoltura già esistenti in base alle precedenti normative ed ai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- a) inumazione in campo comune per dieci anni e comunque fino a completa mineralizzazione;
- b) tumulazione in loculi costruiti dal Comune e dati in concessione alle condizioni previste dal presente regolamento;
- c) deposito gratuito in ossario o cinerario comune per resti ossei e/o ceneri provenienti da esumazione o estumulazione per i quali non si siano avute disposizioni diverse da parte degli aventi diritto;
- d) tumulazione di ossa, resti o ceneri in ossari costruiti dal Comune e dati in concessione per 99 anni;
- e) tumulazione in loculi e tombe di famiglia in concessione perpetua;
- f) dispersione delle ceneri in apposito campo – Giardino delle rimembranze;
- g) inumazione urne cinerarie in apposito campo per 5 anni.

Art. 24 - Deposito provvisorio

1. Appositi loculi sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intendono tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intendono successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.
2. La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.
3. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento di un canone annuale.
4. La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.
5. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ornamentali stabili.
6. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, il Responsabile dei Servizi cimiteriali può autorizzare o disporre, la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme susposte.
7. Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, in presenza di disponibilità di loculi, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento con addebito comunque delle relative spese.

Art. 25 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali.
2. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si provvede alla raccolta dei resti mortali per la successiva collocazione.
3. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
4. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 26 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione alla quale dare la più ampia diffusione possibile.

Art. 27 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 28 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non

siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

8. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 29 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché operazioni conseguenti le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art. 30 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 31 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i

materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 32 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura, ove prevista, è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

5. Gli ingressi delle salme nei cimiteri comunali sono consentiti dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi infrasettimanali), in una fascia oraria compresa tra le ore 8:00 antimeridiane e l'ora pomeridiana che consenta di procedere alla sepoltura almeno un'ora prima del tramonto.

Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

6. In deroga alle limitazioni poste dal comma precedente possono essere consentiti gli ingressi ai cimiteri comunali nel secondo giorno festivo consecutivo.

7. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio Servizi cimiteriali: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

Art. 33 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 34 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio e, se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- m) qualsiasi attività commerciale;
- n) depositare piante ornamentali in vaso sul portico antistante i loculi;
- o) montare lapidi che comportino modifiche alle strutture già esistenti;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 35 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 36 - Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. La Giunta comunale, con proprio separato provvedimento, individua:

- a) le forme, le misure, il colore e i materiali delle lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli che possono essere posti sulle tombe nei campi comuni ;
- b) le caratteristiche delle lapidi poste a chiusura dei loculi, ossari e tombe di famiglia;
- c) le caratteristiche delle epigrafi apposte sulle sepolture.

2. L'apposizione della lapide deve avvenire entro tre mesi dalla tumulazione della salma.

3. Le variazioni di carattere ornamentale, le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ed altre attività di manutenzione ordinaria che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, devono essere comunicate preventivamente al Servizio di Polizia Mortuaria osservando il termine di 15 giorni dall'inizio dei lavori.

Art. 37 – Fiori e piante ornamentali

1. Sulle tombe è consentita la disposizione di fiori recisi, corone e ghirlande, nonché la coltivazione di fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive (massimo m.1,00) non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.

2. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscano, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, si provvederà per la loro distruzione.

3. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 38 - Sepolture private

1. Nei cimiteri sono costruiti, a cura del Comune, ossari e loculi che il Comune cede in concessione ai privati dietro pagamento del corrispettivo fissato dalla Giunta comunale

2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 39 - Durata e modalità delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

2. Sono ammesse nell'ambito del territorio comunale le concessioni a tempo determinato della seguente durata:

- a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali: **anni 30 (trenta)**;
- b) concessione di loculi ossari costruiti dal Comune per tumulazione di ossa, resti o ceneri: **anni 99 (novantanove)**;
- c) concessione di tombe di famiglia e di aree per costruzione di tombe di famiglia: **anni 99 (novantanove)**;

3. La concessione di loculi individuali agli aventi diritto è **subordinata all'evento morte** ed ha durata come al comma precedente, salvo quanto previsto dal comma 4; alla scadenza, la concessione delle sepolture individuali è rinnovabile per ulteriori 30 anni, previa richiesta delle persone interessate.

4. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 è ammessa la concessione al coniuge, unito civilmente e convivente more uxorio del defunto o ai parenti di 1° grado in linea retta, se ne fanno richiesta contestualmente alla morte e tumulazione. Qualora all'atto della morte non sia disponibile il loculo attiguo, ma questo venga liberato successivamente, è possibile la concessione del loculo al momento della disponibilità dello stesso.

5. In deroga a questo principio la concessione di manufatti è consentita ai viventi per i cimiteri che hanno larga disponibilità di loculi e ossari.

6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di stipula del contratto.

7. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 40 - Uso delle sepolture private in concessione perpetua

1. Il diritto d'uso delle sepolture private in concessione perpetua è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- dal coniuge;
- dai generi e dalle nuore;
- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o da suo erede con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

7. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, purché l'assenso alla tumulazione sia reso da tutti i discendenti in pari grado del concessionario.

8. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 41 - Manutenzione

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti:

- a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative;
- ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
- a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Qualora il comune attui opere di ristrutturazione, i concessionari ed i loro successori sono tenuti al la copertura dei costi relativi alle opere di manutenzione ordinaria.

3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

Art. 42 - Rinuncia a concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- al 50% della tariffa corrisposta nel caso in cui la rinuncia avvenga entro il ventesimo anno dalla concessione trentennale
- al 50 % della tariffa corrisposta nel caso in cui la rinuncia avvenga prima che sia trascorso un periodo pari alla metà della durata della concessione quando questa sia maggiore di trenta anni.

2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre i limiti temporali indicati al comma precedente.

3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia a concessione perpetua.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

5. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il manufatto concesso in uso tornerà nella piena disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi.

Art. 43 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 44 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal servizio di Polizia Mortuaria (solo per concessioni individuali);
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio della stabilità delle opere;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la comunicazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico e presso il cimitero interessato, nonché presso la stessa sepoltura, per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 45 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. In seguito il Responsabile del Servizio Tecnico competente per materia disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 46 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 47 – Accesso ai cimiteri per esecuzione di lavori da parte di imprenditori privati

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dello Sportello Unico Edilizio del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 48 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente Sportello Unico Edilizio, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, qualora classificati di valore storico architettonico o culturale testimoniale, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, prima della realizzazione dell'opera, deve essere approvata a norma del primo comma, mentre quelle in corso d'opera possono essere comunicate a fine lavori congiuntamente alla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità.

6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.

Art. 49 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 50 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 51 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, secondo modalità di rispetto del regolare funzionamento dell'attività cimiteriale; in ogni caso la circolazione e la sosta sono vietate nei giorni festivi, nel periodo di commemorazione dei defunti ed in concomitanza con lo svolgimento dei funerali.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 52 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato nell'arco temporale di apertura del cimitero interessato.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi anche infrasettimanali, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria rispettando le norme vigenti. Per quanto attiene alle emissioni acustiche, si rimanda alla deliberazione del Consiglio Comunale di Valsamoggia n. 11 del 25/02/2016.

Art. 53 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 54 - Vigilanza

1. Il Responsabile dello Sportello Unico Edilizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Lo Sportello Unico Edilizio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Art. 55 - Obblighi e divieti per il personale comunale che opera nei cimiteri

1. Il personale comunale che opera nei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 56 - Registro delle sepolture

1. Presso l'ufficio Servizi cimiteriali è tenuto, anche con mezzi informatici, un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

2. Ad ogni posizione del registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

3. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;

- gli estremi del titolo costitutivo del diritto;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza e di destinazione.

Art. 57 - Registro delle operazioni cimiteriali

1. Per ogni cadavere ricevuto, il Servizio di Polizia Mortuaria ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990, iscrive sopra apposito registro, anche informatico:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, il giorno dell'inumazione e il numero del cippo;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 58 - Presunzioni

1. Chi fa richiesta dei servizi relativi al presente regolamento si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. Le istanze e dichiarazioni vengono accolte dagli addetti al servizio ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. Rimane in capo al dichiarante la responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni fornite.
3. In caso di controversie degli aventi titolo, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
4. L'Amministrazione si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 59 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale,

salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione straordinaria, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 60 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non previste dall'art. 107 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285/90) o da altra normativa vigente in materia, sono soggette a sanzioni pecuniarie con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come inserito dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 61 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. I Regolamenti comunali di Polizia Mortuaria precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

3. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 62 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e alla legge regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19.

2. La regolamentazione di polizia mortuaria è integrata dal regolamento in materia di Cremazione, dispersione e conservazione delle ceneri approvato con delibera di Consiglio Comunale n.94 del 19/12/2017.

3. A completamento della regolamentazione di Polizia Mortuaria è vigente il Regolamento per la gestione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri del Comune di Valsamoggia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.140 del 10/12/2015.

Definizione di alcuni termini più usati nel Regolamento

Attività necroscopiche: insieme di prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, sia dal Servizio Sanitario Regionale (es. trasporto funebre per indigenti, disbrigo pratiche, il servizio mortuario sanitario, ... cfr. Art. 1 L.R. Emilia Romagna n. 19/2004).

Attività funebre: insieme dei servizi, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni ovvero forniti dalle strutture per il commiato (cfr. artt. 13 e 14 della L.R. Emilia Romagna n. 19/2004: trasporto funebre, forniture di casse, etc.).

Attività cimiteriali: insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale (operazioni cimiteriali, concessioni, cremazione, etc.).

Attività di Polizia Mortuaria: attività autorizzatorie, di vigilanza e controllo da parte degli enti competenti.

Servizi Cimiteriali: Servizi e uffici assegnatari sulla base del organigramma dei vari procedimenti nell'ambito delle attività necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria di competenza del Comune.

Salma: si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

Cadavere: la salma dopo l'accertamento della morte è definita cadavere.

Cassa o Cofano: si intende il contenitore fisico, di legno (e dove necessario di metallo, in genere zinco) in cui la salma è collocata per il trasporto e la successiva sepoltura.

Feretro: si intende l'insieme della salma e della cassa.

Dichiarazione di morte: si intende la dichiarazione che viene fatta all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di morte, per la formazione dell'atto di morte.

Dichiarazione della causa di morte: è la dichiarazione prevista dall'art. 103 del T.U.LL.SS., dichiarazione fatta dal medico relativa alla causa di morte, il cui contenuto deve rimanere segreto.

Visita necroscopica: è la visita che il medico necroscopo compie per accertare la morte.

Medico necroscopo: è il medico che ha il compito di accertare la morte, non la causa di morte, allo scopo di rilasciare il relativo certificato necroscopico.

Certificato necroscopico: è il certificato rilasciato dal medico necroscopo che verifica il decesso, accertamento svolto in funzione del rilascio del permesso di seppellimento.

Permesso di seppellimento: è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la sepoltura della salma dopo averne verificato i presupposti per essere ammessi nei cimiteri del Comune di Valsamoggia.

Autorizzazione al trasporto: è l'autorizzazione rilasciata per trasportare il cadavere o il feretro.

Trasporto funebre: si intende qualsiasi "movimento" della salma prima, durante e dopo le esequie, che avvenga all'interno del Comune o all'esterno, compreso ogni altro tipo di trasporto di salme, di resti umani, di ossa, resti mortali ed urne cinerarie.

Sepoltura privata: dipende dal contesto e può genericamente rappresentare una tomba di famiglia, un loculo, un ossario.

Inumazione: si intende l'azione del seppellire il feretro in una fossa di due metri di profondità, scavata nel cimitero, in un campo appositamente destinato a questo scopo.

Tumulazione: si intende l'azione del chiudere, con un muro di mattoni, il feretro, oppure la cassetta contenente i resti mortali o le ceneri, all'interno di un parallelepipedo di cemento armato, impermeabile ai liquidi ed ai gas, realizzato in una costruzione che può essere:

- Un loculo all'interno di una tomba di famiglia;

- un loculo in concessione, se si trova in una costruzione di proprietà comunale, dove ogni loculo viene assegnato per una salma.

Concessione cimiteriale: atto con il quale un soggetto di diritto pubblico cede l'uso di uno spazio sepolcrale sottraendolo alla destinazione in uso collettiva per limitarne il godimento ad un agente definito (persona fisica o persona giuridica) denominato concessionario.

Avente diritto o Avente titolo: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione

Parentela ed affinità secondo il Codice Civile

Parentela:

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Linee della parentela:

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra [ndr es. madre e figlia] ; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra [es. fratello e sorella, zio e nipote].

Computo dei gradi:

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Limite della parentela:

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [cfr. anche art. 572 C.C. Successione di altri parenti].

Affinità:

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge [ndr es. suoceri, cognati, nuora, genero]. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo.